



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

N° 05 Reg.

del 20.02.2015

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **17:10** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Errera Gerardo

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. ssa Teresa La Grassa

Al momento dell'appello alle ore 17:10 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sottoindicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	Montana Andrea Claudio	NO	9	Billeci Vincenzo	SI
2	Almanzo Anna	NO	10	Luca Eugenio	SI
3	Aruta Marco Claudio	SI	11	Errera Gerardo	SI
4	Brischetto Rosalia Antonella	SI	12	Pavia Andrea	SI
5	Amato Girolamo Antonino	SI	13	Lo Grasso Vincenza	SI
6	Tuccio Francesco	SI	14	Maggiore Felicetta	SI
7	Fragapane Giuseppe	SI	15	Bono Concetta	SI
8	Maraventano Domenico	SI			

Assegnati n°15 - In carica n°15 - Presenti n°13 - Assenti n°02

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Brischetto, Lo Grasso e Bono)

Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici.

Il presidente invita a relazionare sulla proposta la Dott.ssa Balsamo (presente in aula) Responsabile del Settore II- Servizi Demografici, URP- Protocollo- Turismo/Sport/Spettacolo-Cultura.

Presa la parola la Dott.ssa Balsamo illustra la proposta elaborata dal Consigliere ed Assessore Dott.ssa Brischetto.

Il presidente dispone la votazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta, come da proclamazione del Presidente.

DELIBERA

Di approvare il punto 6 all'ordine del giorno avente per oggetto: **“Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici”**

Il Presidente dichiara approvata la proposta.

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Assessore al Ramo

Oggetto: approvazione Regolamento per la concessione di contributi,patrocinio e altri benefici economici.

Vista la Legge n. 10 del 30/04/1991 che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ,del patrocinio e di altri benefici economici.

Visto il vigente Statuto Comunale artt. 79 e 80, che sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo e favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme , programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.

Visto che si rende necessario procedere all'approvazione del Regolamento comunale per la concessione di contributi , patrocinio e altri benefici economici;

Visto lo schema di regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici composto da 22 articoli , allegato alla presente per farne parte integrante;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento la concessione di contributi , patrocinio e altri benefici economici composto da 22 articoli.

Lampedusa li,

L'Assessore al Ramo


Antonella Brischetto

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Lampedusa, li 19/02/2015

Il Responsabile del Settore II
Dr. ssa Gisella Balsano



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e regolamentari del Comune di Lampedusa e Linosa. Questa previsione, che comprende anche i contributi erogati in base a regolamenti comunali sembra troppo ampia e ciò anche in rapporto alle previsioni del successivo articolo 4;

3. Restano altresì salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei regolamenti comunali di settore.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione, in quanto compatibili, per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2

Principi

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 79 dello Statuto Comunale il Comune di Lampedusa e Linosa valorizza le autonome forme associative operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi. Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

A tal fine il Comune, con il presente regolamento adottato in attuazione di quanto disposto dagli artt. 79 e 80 del vigente Statuto Comunale: sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo e favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.

I predetti interventi sono consentiti nei confronti di libere forme associative che rispettino i seguenti requisiti:

a) eleggibilità delle cariche;

b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;

c) assenza di fini di lucro;

d) pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci;

e) perseguimento di finalità correlate a quelle istituzionali del Comune.

2. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

5. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e statutaria e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme di rango superiore in contrasto.

6. Nel rispetto della vigente normativa il Comune di Lampedusa e Linosa può acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore del Comune, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

7. Il Comune di Lampedusa e Linosa non può effettuare spese per sponsorizzazione.

Articolo 3 **Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione almeno semestrale;
- b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
- d) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.14, comma 4;
- e) **Struttura competente:** l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG, o altro atto di competenza della G.M., ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 **Settori di intervento**

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) sociale e socioassistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio

- assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;
- b) istruzione, formazione, giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio comunale; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
- g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della cittadinanza e le produzioni locali;
- h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- i) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza
- l) per la promozione della tutela della legalità;

Articolo 5

Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:
- a) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento e intraprendano progetti a favore della popolazione;
- b) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- c) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e non, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Articolo 6

Concessione di contributi ordinari

1. La-Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario (o con diverso atto deliberativo), relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari; la somma individuata non può essere inferiore al 50% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi.

2. Di norma entro il 31 marzo e il 30 ottobre di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;

b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;

c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione; le associazioni dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 17 commi 2 e 3 del presente regolamento; la collocazione dell'espressione colorata in verde in questo articolo non sembra opportuna;

d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

e) se il contributo si concretizzi solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;

f) i criteri che verranno utilizzati per la concessione dei contributi;

g) le modalità di erogazione del contributo.

4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, attraverso la diffusione sul sito del Comune di Lampedusa e Linosa e attraverso anche l'affissione del bando presso gli uffici decentrati dell'Amministrazione Comunale.

5. I contributi ordinari vengono concessi dall'incaricato di funzioni dirigenziali responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario.

Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 7

Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata; - gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, che dovranno comunque essere riprodotti nel bando, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento. Il bando potrà precisare altresì la ponderazione relativa attribuita a ciascun criterio.

Articolo 8

Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di indirizzo. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi. Per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socioculturale cittadina, almeno il 25% di tali risorse potrà essere destinata a contributi inferiori alla soglia dei 500 €.

2. A questo scopo, i soggetti interessati, (le associazioni dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 17 commi 2 e 3 del presente regolamento), devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Tale ultimo termine per i contributi straordinari potrebbe essere eccessivo;

3. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune di Lampedusa e Linosa;
- c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 14.

4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta Comunale delibera a mezzo di atto di indirizzo (una delibera che approva il piano di riparto e/o l'assegnazione dei contributi non è un atto di indirizzo, ma un atto di gestione che la legge riserva alla competenza esclusiva dei vertici amministrativi e sottrae a quella degli organi politici. La giunta può annualmente dettare e specificare le finalità che intende privilegiare e può controllare che l'assegnazione dei contributi le rispetti, ma non può compiere atti gestionali) in ordine alla concessione del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto:
- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del Comune di Lampedusa e Linosa;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - della gratuità o meno dell'iniziativa.
8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
9. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
10. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
11. Ai fini della concessione del contributo, non sono comunque considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 9

Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 40 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - 2) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso nel rispetto della vigente normativa.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10

Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i trenta giorni successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.

4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso nel rispetto della vigente normativa.

5. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Lampedusa e Linosa*".

Articolo 12

Decadenza

1. Oltre alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13

Patrocinio gratuito

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento motivato, anche su proposta dell'Assessore competente per il settore di intervento.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Nel caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.
3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 8 e 10.
6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore nel rispetto della vigente normativa.
7. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire ai richiedenti coppe, targhe, medaglie e simili.
8. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e simili è disposta dal Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 7, e nei limiti delle risorse disponibili.
9. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
11. Tutto il materiale promozionale relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Lampedusa e Linosa*".

Articolo 14

Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi di norma mediante l'approvazione del PEG
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.
4. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionale e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
5. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.

6. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.

7. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

8. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

9. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.

10. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

11. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano altresì le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione del patrimonio.

Articolo 15

Albo dei beneficiari e obblighi di pubblicazione

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria.

2. Gli altri benefici economici, di cui all'articolo 14, sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del loro valore economico, individuato in base alle norme del presente regolamento.

3. I provvedimenti di concessione dei contributi sono pubblicati ai sensi della vigente normativa. È altresì reso pubblico il presente regolamento con l'indicazione dei criteri e le modalità cui il Comune deve attenersi per la concessione dei contributi.

Art. 16

Istituzione dell'albo delle Associazioni

1. In attuazione dell'art. 79 dello Statuto Comunale è istituito l'albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità correlate a quelle del Comune di Lampedusa e Linosa e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturale e tutela dei beni culturali;
- c) attività di gestione del tempo libero e sportive;
- d) attività sociali e socio-sanitarie;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, turismo, formazione ed orientamento professionale; altre attività.

Art. 17

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni (e le organizzazioni di volontariato) regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione (con sede nel territorio comunale) attività in ambito comunale.

2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile e dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
 - c) assenza di fini di lucro;
 - d) pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci;
 - d) perseguimento di finalità correlate a quelle del Comune di Lampedusa e Linosa
 - e) l'assenza di scopi di lucro;
 - f) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
3. L'istanza può essere presentata da associazioni costituite da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito Comunale.

Art. 18

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata unitamente alla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata autenticata, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale (con indicazione della sede locale). Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
- d) copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato;
- e) relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- f) richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni;
- g) codice fiscale dell'associazione;
- h) fotocopia di un documento di identità del presidente/legale rappresentante
- i) indirizzo PEC al quale inoltrare ogni necessaria comunicazione.

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta la irricevibilità della domanda stessa.

2. L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del competente incaricato di funzioni dirigenziali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato.

3. Le domande di prima iscrizione dovranno essere presentate nel mese di gennaio di ogni anno. Il competente ufficio cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art. 19

Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, dovrà essere effettuata una revisione annuale dell'albo stesso; a tal fine le associazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Comune:

- a) un' autocertificazione / dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare
- c) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

2. Ogni iscritto è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione; ogni variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Comune entro tre mesi.

Art. 20
Cancellazione dall'Albo

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari o non provveda a rispettare gli adempimenti previsti dal precedente articolo per un biennio, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del competente incaricato di funzioni dirigenziali, previo avviso nel rispetto della vigente normativa.
2. La cancellazione d'ufficio dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non possano documentare alcuna attività nel biennio precedente.
3. La cancellazione dall'Albo potrà altresì essere disposta, a seguito di preventiva contestazione, per altre rilevanti violazioni degli obblighi prescritti dal presente regolamento.
4. La cancellazione può essere disposta su richiesta dell'associazione interessata.
5. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti eventualmente in atto col Comune.

Art. 21
Prerogative delle associazioni iscritte all'Albo


1. L'iscrizione all'Albo costituisce per le associazioni condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici dal valore superiore a € 5.000;
2. L'iscrizione all'Albo costituisce per le associazioni condizione preferenziale per la concessione del patrocinio dell'Ente, per l'accesso alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici dal valore inferiore a € 5.000 e per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Articolo 22
Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora concluse.
2. Ai fini della costituzione dell'albo delle associazioni le domande dovranno pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale, regionale, statutaria e regolamentare locale vigente.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Errera Gerardo



Il Consigliere Anziano
Sig. Marco Claudio Aruga



Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Grassa



“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del 09/04/2015, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2015; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /, ai sensi dell'art. 12.

Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale
